

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 24

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BOSCKETTO)

approvata nella seduta del 31 marzo 2010

SULLA

**INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI STATI MEMBRI PER L'ADOZIONE DI
UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI
PROCEDIMENTI PENALI (PE-CONS 1/10)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 2010

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto PE-CONS 1/10,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea l'8 luglio 2009 (COM(2009) 338), e che su detta proposta la 14^a Commissione aveva espresso, in data 30 luglio 2009, un parere favorevole con osservazioni, al quale la Commissione europea aveva dedicato una lunga e articolata lettera di risposta, in data 16 novembre 2009;

considerato che la *ratio* dell'iniziativa risiede nel fatto che, ai sensi del Trattato di Lisbona, che ha esteso la procedura legislativa alla cooperazione giudiziaria penale, la proposta della Commissione europea deve essere trasformata in proposta di direttiva; che la Commissione europea, in attesa che il nuovo collegio entrasse nel pieno dei suoi poteri con l'approvazione del Parlamento europeo, intervenuta lo scorso 10 febbraio, ha potuto svolgere solo funzioni ordinarie e non ha potuto quindi presentare proposte legislative, e che pertanto un gruppo di Stati membri ha attivato i poteri di iniziativa espressamente previsti dal Trattato di Lisbona;

considerato infine che l'iniziativa riprende, nello spirito e nell'impostazione, la proposta di decisione quadro, apportando tuttavia alcune modifiche non irrilevanti,

esprime, per quanto di sua competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) per quanto concerne il principio di sussidiarietà, l'iniziativa appare congrua in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario;

b) per quanto concerne il principio di proporzionalità, l'iniziativa appare conforme, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

c) per quanto concerne il merito:

va espresso un pieno compiacimento per la nuova formulazione dell'articolo 4, che, prevedendo che i costi di interpretazione e traduzione vengano sostenuti dagli Stati membri indipendentemente dall'esito del processo, recepisce integralmente un'osservazione inclusa nel citato parere espresso dalla 14^a Commissione in sede d'esame della proposta di decisione quadro, a dimostrazione dell'utilità e dell'efficacia del dialogo che i Parlamenti degli Stati membri, direttamente o attraverso i rispettivi governi, possono e devono sviluppare con le istituzioni dell'Unione europea;

la nuova disposizione inserita all'articolo 3 dell'iniziativa, che prevede la possibilità di fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti invece della traduzione scritta, deve essere formulata in modo il più possibile chiaro e articolato, così da prefigurare un potenziale snellimento dei processi e della loro durata, senza tuttavia risultare in alcun modo lesiva dei diritti degli indagati a un processo equo;

le ragioni che hanno portato all'esclusione dalla iniziativa di ogni riferimento alla formazione di giudici, avvocati e personale giudiziario sono nel complesso accettabili, in quanto il tema della formazione professionale volta a garantire la concreta applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione è trattato dalla proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti permanenti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, presentata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea a corredo della proposta di decisione quadro;

l'iniziativa infine, come del resto la proposta di decisione quadro, non prevede che sia garantito il diritto all'interpretazione e alla traduzione anche nella fase di esecuzione della pena. Nella citata risposta del 16 novembre 2009, la Commissione europea si era impegnata a svolgere un'ulteriore riflessione su questo tema, oggetto di specifiche osservazioni nel parere espresso dalla 14^a Commissione. Sarebbe pertanto auspicabile che la relativa questione fosse oggetto di attenta considerazione nel prosieguo dell'*iter* che dovrebbe condurre, in tempi rapidi, all'approvazione della direttiva.

